

Sentenza n. 243/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA PUGLIA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio D'Amato	**Presidente**
dott. Pierpaolo Grasso	**Consigliere**
dott. Giovanni Natali	**Primo Referendario, relatore**

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nei giudizi iscritti al n. **38341** e n. **38342** del registro di Segreteria, sui conti giudiziali n. 23718 e n. 23719 (depositati il 9.10.2025) resi dal sig. Giuseppe STAPANE (STPGPP59C18D863K), Direttore dei servizi generali e amministrativi (D.S.G.A.) del Liceo "G. Galilei – E. Vanoni" di Nardò (Le), e relativi alla gestione quale consegnatario dei beni della ridetta istituzione scolastica negli esercizi finanziari 2023 e 2024;

VISTE le relazioni di deferimento n. 346/2026 e n. 347/2026 sui conti in giudizio, depositate in Segreteria il 25.6.2026;

VISTI i decreti del 25.6.2026 con cui il Presidente Aggiunto della Sezione ha fissato l'udienza per la trattazione del giudizio;

VISTE le conclusioni della Procura depositate il 6.10.2026;

ESAMINATI gli atti e i documenti tutti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 14.10.2026, svolta con l'assistenza del Segretario dr.ssa Maria Teresa Savino, il relatore dott. Giovanni Natali

e il rappresentante del Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Lucia Minervini; nessuno comparso per l'Amministrazione.

RITENUTO e considerato quanto segue in

FATTO e DIRITTO

1. – Con le relazioni indicate in epigrafe il magistrato istruttore – dopo aver operato una ricognizione della normativa di riferimento e richiamata, in particolare, la distinzione fra *consegnatari per debito di custodia*, tenuti alla resa del conto giudiziale, e *consegnatari per debito di vigilanza*, che assumono la veste di meri agenti amministrativi e non di agenti contabili – ha chiesto il deferimento al Collegio dei suindicati conti giudiziali, chiedendone la declaratoria di improcedibilità per difetto di giurisdizione di questa Corte, essendo il consegnatario in esame riconducibile alla seconda delle due citate categorie.

2. – Con decreti presidenziali del 25.6.2026 – ritualmente notificati all'Amministrazione unitamente alle relazioni – è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il 14.10.2026.

3. – Il 6.10.2026 la Procura regionale ha rassegnato le proprie conclusioni *ex* art. 148, comma 3, del d.lgs. 16.8.2016, n. 174 (codice di giustizia contabile, c.g.c.), chiedendo la declaratoria di improcedibilità dei conti di che trattasi, previa loro riunione per connessione soggettiva e oggettiva, per difetto di giurisdizione della Corte dei conti in senso conforme alle relazioni del Magistrato relatore.

4. – All'odierna udienza il Pubblico Ministero si è riportato alle conclusioni scritte.

La causa è stata trattenuta in decisione.

5. – Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei due giudizi per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva.

6. – Reputa il Collegio che i conti in esame non siano giustiziabili in questa sede.

6.1 – Nell'ambito di un più ampio programma di riforma della pubblica amministrazione e semplificazione amministrativa, l'art. 21 della l. 15.3.1997 n. 59 ha attribuito alle istituzioni scolastiche personalità giuridica ed autonomia.

Successivamente, al fine di incrementare l'autonomia contabile delle istituzioni scolastiche ed educative statali e di semplificare gli adempimenti amministrativi e contabili, l'art. 1, comma 143, della l. 13.7.20215 («*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*») ha affidato a un decreto ministeriale il compito di apportare le necessarie modifiche al regolamento recante le «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*» (d.m. 1.2.2001, n. 44).

In attuazione della previsione richiamata è stato adottato il d.m. 28.8.2018, n. 129 (che ha disposto l'abrogazione del citato d.m. n. 44/2001 a far data dal 31.12.2018), il cui art. 30 dispone che:

«*Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del dirigente scolastico in materia, provvede a: a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica; b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo; c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio; d) curare il livello delle scorte operative*

necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici; e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale; f) vigilare, verificare e riscontrare il regolare adempimento delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti negoziali sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi».

6.2 – In materia viene altresì in rilievo l'art. 32 del r.d. 23.5.1924, n. 827 («*Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*»), che così recita:

«*I consegnatari dei beni mobili sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, alla quale devono alla fine di ogni anno finanziario rendere il conto giudiziale della loro gestione, nei modi e nelle forme prescritte al titolo XIII del presente regolamento.*

Non devono rendere conto giudiziale coloro che hanno in consegna mobili di ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampe, registri od altri oggetti di cui debba farsi uso per il servizio dell'uffizio cui il consegnatario è addetto».

Soccorrono, infine, le previsioni del d.P.R. 4.9.2002, n. 254 («*Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato*»), secondo cui:

- «*Gli agenti che ricevono in consegna i beni mobili dello Stato sono denominati consegnatari i quali, in relazione alle modalità di gestione e di rendicontazione ed alle conseguenziali responsabilità, assumono la veste, rispettivamente, di agenti amministrativi per debito di vigilanza e di agenti contabili per debito di custodia*» (art. 6, comma 1);
- a differenza dei consegnatari per debito di custodia, tenuti alla

presentazione del conto giudiziale e sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti (art. 11), i consegnatari di beni mobili per debito di vigilanza «*non sono tenuti alla resa del conto giudiziale*» (art. 12, comma 1); questi ultimi assumono la veste di meri agenti amministrativi e non di agenti contabili.

6.3 – Come di recente condivisibilmente chiarito, «*la giurisprudenza ha evidenziato che il debito di "custodia" comporta che il consegnatario sia incaricato di gestire un deposito o un magazzino, alimentato direttamente dalla produzione o dall'acquisizione in stock di beni mobili, destinati a ricostituire le scorte operative delle varie articolazioni dell'amministrazione di appartenenza, mentre il debito di "vigilanza" connota l'azione del consegnatario, presso ciascuna articolazione funzionale dell'amministrazione, rendendolo competente in ordine alla mera sorveglianza sul corretto impiego dei beni dati in uso agli utilizzatori, nonché circa la gestione delle scorte operative di beni assegnati all'ufficio e destinati all'uso immediato, intendendosi per gestione delle scorte operative l'acquisizione, conservazione e somministrazione di beni nei limiti qualitativi e quantitativi strettamente funzionali alle esigenze dell'ufficio stesso, secondo i consumi programmati e le correlate periodicità di approvvigionamento. Di contro, qualora la giacenza presso i singoli uffici dovesse rivelarsi, per qualità o quantità, eccedente la ragionevole necessità di assicurare il regolare "funzionamento" dell'unità interessata, essa dovrebbe ritenersi finalizzata non all'esigenza di "funzionamento" ma a quella di continuativo "rifornimento", sicché verrebbe a configurarsi una vera e propria gestione contabile, connotata da un debito di custodia e, dunque, soggetta alla resa del conto giudiziale e al necessario*

giudizio di conto. I beni di consumo giacenti presso i singoli uffici e costituenti le scorte operative strettamente necessarie ad assicurare l'ordinario funzionamento degli stessi sono, dunque, esclusi dalla resa del conto giudiziale, fermi restando gli obblighi di rendicontazione amministrativa, anche ai fini del controllo di gestione (Sez. Calabria sent. 39/2020, Sez. Liguria sent. 133/2016). In tale contesto normativo, la figura del consegnatario con "debito di custodia" si caratterizza con riferimento a gestioni tipicamente di "magazzino", che diano conto di consistenze iniziali e rimanenze finali di beni mobili, dei connessi movimenti di carico e scarico, con configurazione di un "debito di materie" o di "oggetti" e di un connesso "obbligo restitutorio" di quanto avuto in consegna» (Sez. giur. reg. Abruzzo, sent. n. 82 dell'11.2.2026).

6.4 – I conti resi dal D.S.G.A. del Liceo "G. Galilei – E. Vanoni" di Nardò si compongono di una lista inventariale di beni costituenti la totalità del patrimonio mobiliare dell'Istituzione scolastica, risultando comprensivi di attrezzature, sistemi informatici, arredamenti in uso continuativo presso le singole articolazioni dell'Istituto.

Tale circostanza fa sì che sull'odierno consegnatario gravi un mero debito di vigilanza, con conseguente esonero dall'obbligo di presentazione del conto ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 254/2002.

7. – Per quanto esposto, i presenti giudizi di conto devono essere dichiarati improcedibili per difetto di giurisdizione del giudice contabile.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, definitivamente pronunciando sui giudizi di conto iscritti al n. 38341 e n. 38342 del registro di Segreteria e previa loro riunione,

DICHIARA

l'improcedibilità dei giudizi per difetto di giurisdizione della Corte dei conti.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14.10.2026.

L'Estensore **Il Presidente**

(Giovanni Natali) **(Antonio D'Amato)**

Depositata in Segreteria in data 20 ottobre 2026

Il Funzionario

(Maria Teresa Savino)